

6360

Rep. 35

Albo

COMUNE DI MONTEVIALE
Provincia di Vicenza
Affisso il: 21 GEN. 1999
Defisso il: 08 FEB. 1999
Monteviale,
IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI
MONTEVIALE

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI,
GRUPPI E PRIVATI**

TITOLO I°

CONTRIBUTI PER ESECUZIONI DI OPERE

Art. 1 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI

1. Il Comune, ai sensi del D.L.LG. 1 settembre 1918, n. 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione, compresa l'asfaltatura, delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta congrua dall'ufficio tecnico.
2. Per le strade vicinali non soggette a pubblico transito, il concorso del Comune è facoltativo e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione in misura non eccedente il quinto della spesa.
3. I contributi per l'esecuzione delle opere di cui ai commi 1 e 2 sono erogati dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti che devono, comunque, essere eseguiti entro i termini stabiliti dall'apposita convenzione che il Comune stipula con i proprietari frontisti.
4. Per il contenuto della convenzione si rimanda all'art. 14, ultimo comma. La convenzione deve inoltre prevedere che i lavori siano eseguiti a cura dei privati.
5. La convenzione può prevedere, per fondati e seri motivi, una deroga a quanto previsto nel comma 3, stabilendo che una parte del contributo possa essere erogato prima dell'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Tale somma non può mai essere superiore al 40% del contributo previsto.
6. Il termine per la presentazione della domanda di contributo è il 30 settembre di ogni anno. L'eventuale richiesta documentazione specifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale deve essere soddisfatta entro 60 gg. dalla data di ricevimento della richiesta stessa, pena la decadenza della domanda.

Art. 2 - CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

1. I privati che intendano ampliare, completare nella loro zona un servizio o un'opera di rilievo pubblico possono ottenere un contributo dal Comune, mediante presentazione di una richiesta che ne documenti in modo esauriente l'utilità pubblica. Tale contributo non potrà essere superiore al 20% della spesa complessiva sostenute dagli stessi, purchè annualmente non sia superiore allo 0,50% delle spese correnti previste in bilancio.
2. La decisione del Comune di non concedere il contributo è motivata e insindacabile.
3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3,4,5,e 6 dell'art. 1.

Art. 3- CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI APERTI AL CULTO

1. Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, le parrocchie ed altre comunità religiose possono ottenere contributi per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto, da suddividere in proporzione ai relativi costi.
2. La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

TITOLO II*

CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E GRUPPI

Art. 4 - PROVVIDENZE PER GRUPPI ED ASSOCIAZIONI

1. Il Comune sostiene gli enti pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative dotati di personalità giuridica operanti senza scopo di lucro nel territorio Comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario, turistico e della promozione delle attività economiche, disponendo l'erogazione di un contributo in loro favore.
2. Al fine di mantenere l'associazionismo e rafforzare i vincoli di solidarietà tra le persone, il Comune può assumere direttamente specifiche spese di gruppi e associazioni locali particolarmente deboli finanziariamente e che svolgono attività non limitata ai propri associati. Ciò è in ogni caso subordinato al riconoscimento del rilievo sociale e culturale dell'attività da loro svolta e alla verifica della capacità finanziaria del richiedente.
3. Il Comune può erogare benefici a enti, associazioni, gruppi, cooperative a carattere nazionale, provinciale, comprensoriale operanti nel campo sociale e culturale.
4. Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative ed assumere, eventualmente, le relative spese di illuminazione, acqua e riscaldamento a carico del proprio bilancio; una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene.
5. Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico e di recupero di manufatti storici, che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del Comune, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economica finanziaria dell'associazione o del gruppo agente, possono arrivare fino al massimo del 30% per cento dell'eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato; l'attività deve essere concordata preventivamente e l'erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto.

6. Il Comune autorizza l'allacciamento temporaneo forfettizzato delle luminarie attivate da associazioni o gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica.
7. A favore delle associazioni e dei gruppi l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi strutture comunali, aree, beni od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia di rilievo sociale o di pubblico interesse.
8. Il Comune interviene a favore dei Comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare per interventi straordinari

Art. 5 - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA ATTIVITA' TURISTICA

1. Il Comune può sostenere le iniziative per lo sviluppo della attività turistica promosse dalle associazioni locali concorrendo alle spese con contributi non superiori al 20% delle spese sostenute, qualora la predetta attività si risolva in un evidente vantaggio economico per la comunità.

Art. 6 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

1. Il Comune può patrocinare le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre.
2. Valutata l'importanza delle iniziative di cui al comma 1 il Comune può intervenire con contributi ad enti, istituzioni, comitati associazioni e privati organizzatori, nei limiti della disponibilità di bilancio.
3. L'Amministrazione comunale può contribuire alle varie iniziative fornendo manifesti, locandine, depliant, stampati o altro materiale tipografico e di cancelleria.
4. Viene data precedenza alle iniziative preferibilmente a carattere sovracomunale di riconosciuta tradizione, a quelle culturali ed artistiche e a quelle sportive.
5. In caso di patrocinio da parte del Comune, le Associazioni, i Gruppi e gli Enti sono tenuti ad ammettere nel proprio Comitato o Consiglio direttivo, temporaneamente e limitatamente all'attività oggetto di patrocinio, un rappresentante del Comune designato dal Sindaco.
6. Qualsiasi forma di pubblicità promossa dalle Associazioni o Gruppi dovrà indicare in chiara evidenza, che l'iniziativa o manifestazione di cui al comma 1 è stata patrocinata dal Comune di Monteviale.

Art. 7 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO

1. Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale nel proprio territorio, il Comune può concedere contributi a favore di cooperative ed altre istituzioni operanti nel campo economico.

Art. 8 - DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. Le domande di contributo, indirizzate al Sindaco, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali e presentate entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di ottenere i contributi per l'anno successivo.
2. Alle istanze, finalizzate ad ottenere contributi per progetti specifici, dovranno essere allegati:
 - a) il programma delle attività annue e i progetti che si intendono attuare;
 - b) il bilancio o il preventivo analitico delle spese e dei mezzi di finanziamento di qualsivoglia provenienza con l'indicazione di eventuali contributi richiesti ad altri Enti e/o a privati per lo stesso titolo;
 - c) il numero degli iscritti complessivi, il numero degli iscritti residenti e l'elenco dei quadri dirigenti, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - d) il conto consuntivo riferito ai costi di gestione e alle spese sulle attività svolte nell'anno precedente;
 - e) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei costi di gestione e delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività;
 - f) una relazione sintetica sull'attività svolta e sul numero dei soci coinvolti;
 - g) ogni altra indicazione utile ad evidenziare i contenuti e gli obiettivi perseguiti con l'attività o l'iniziativa per le quali si richiede il concorso di spesa del Comune;
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente o Associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o siano messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.

Art. 9 - PIANO DEI CONTRIBUTI

1. Entro un mese dalla approvazione del bilancio di previsione tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, la Giunta forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano.
2. La Giunta, ove ne ravvisi le necessità, può richiedere chiarimenti e disporre verifiche.
3. La concessione dei contributi viene effettuata in rapporto all'impatto sociale, cioè al rilievo dell'attività beneficiata e all'interesse che essa riveste per la comunità locale. Ulteriore criterio di valutazione positiva sarà dato dalla partecipazione allo stesso progetto di più soggetti residenti nel Comune.
4. L'importo del contributo non potrà in ogni caso superare il 70% della spesa preventivata ed ammessa.
5. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato e alla verifica finale del progetto stesso.

6. Con la delibera di approvazione del piano, la Giunta comunale liquida ai soggetti beneficiari, a titolo di anticipazione, una quota di contributo pari al 50% dell'importo assegnato.

Art. 10 - RENDICONTAZIONI

1. La liquidazione delle provvidenze, debitamente impegnate dall'Amministrazione comunale, sull'apposito capitolo di bilancio, avverrà sulla base della presentazione da parte del beneficiario, di una relazione circa i risultati del progetto, manifestazione o attività svolta accompagnata dal conto consuntivo delle entrate e delle spese con la certificazione del legale rappresentante che i dati contabili corrispondano alla documentazione in atti del beneficiario, regolare agli effetti fiscali.
2. Qualora l'assegnatario non presenti la verifica, anche parziale, del progetto entro 60 gg. dalla sua conclusione e comunque entro 60 gg. dalla fine dell'anno, verrà considerato rinunciatario del contributo e dovrà restituire entro 60 gg. le somme ricevute in anticipazione.
3. La mancata restituzione entro i termini previsti comporta la decadenza del diritto di chiedere e ottenere contributi per i successivi due anni. Resta salvo il diritto per l'Amministrazione comunale, di avvalersi dei mezzi consentiti dalla legge per conseguire la restituzione degli anticipi percepiti dai beneficiari.

TITOLO III*

ALTRE PROVVIDENZE

Art. 11 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. Il Comune, in aggiunta alle associazioni nazionali, può aderire ad altre associazioni di enti locali.
2. I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi competenti, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Comune può recedere dalla associazione restando escluso dall'obbligo del contributo dell'anno successivo.

Art. 12 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

1. Il Comune può concorrere alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori dal territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori dal territorio.

Art. 13 - INTERVENTI DI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE

1. Il Consiglio comunale può, in casi particolari e nei limiti delle risorse di bilancio a tale scopo stanziato, disporre l'attribuzione di interventi economici per la realizzazione di iniziative e progetti che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici. In ogni caso gli stanziamenti verranno devoluti ai soggetti più vicini alle situazioni di bisogno, evitando intermediazioni laddove non siano sostanzialmente motivate.

Art. 14 - CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

1. Sono corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza e di integrazione degli impianti del Comune.
2. Per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.
3. La convenzione fissa i rapporti, gli obblighi e i diritti fra gli enti, le associazioni, i privati ed il Comune e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo e al valore della iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di vantaggio da parte della collettività.

Art. 15 - VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. A prescindere dalla presentazione della domanda di cui all'art. 8, per mantenere e rafforzare il proprio prestigio il Comune assume spese di modesta entità per l'acquisto di beni e servizi quali:
 - a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
 - b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
 - c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità;
 - d) ogni altra piccola utilità.

TITOLO IV°

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI

Art. 16 - CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI

1. Gli impianti sportivi non comunali concorrono alla crescita morale e civile dei giovani.
2. Al fine di assicurare l'utilizzo degli impianti di cui al presente articolo, il Comune stipula una convenzione con i proprietari che ne garantisca l'utilizzo alle associazioni e gruppi locali.

TITOLO V°

CONTRIBUTI E CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE

Art. 17 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE

1. Le Società sportive affiliate alle Federazioni nazionali o agli Enti di promozione sportiva, riconosciuti ai sensi di legge, che svolgono regolari campionati ed aventi sede societaria locale, possono presentare domanda di contributo ai sensi dell'art. 8.
2. Il beneficiario è tenuto a dimostrare le modalità dell'impiego del contributo erogato nell'anno precedente. L'inottemperanza di tale obbligo comporta l'esclusione da ogni futuro beneficio per almeno un anno.

Art. 18 - CONVENZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. Le Società sportive di cui all'art. precedente, comma 1, ed anche quelle che non hanno sede societaria locale, possono presentare richiesta entro il 15 settembre di ogni anno, al fine di stipulare una convenzione per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, ad esclusione della palestra comunale il cui uso è disciplinato da apposito regolamento.
2. La convenzione deve necessariamente stabilire:
 - a) durata della concessione;
 - b) l'onerosità a carico del concessionario;
 - c) l'onere o meno delle spese di gestione dell'impianto;
 - d) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
 - e) il divieto di subconcessione;
 - g) i casi di revoca;
 - h) ogni altro obbligo a carico del concessionario.

Art. 19 - NORMA TRANSITORIA

1. La gestione degli impianti sportivi di cui all'art. 18 è affidata, per l'anno agonistico 1998/1999, all'Associazione Calcio Monteviale, e per quest'ultima l'applicazione delle norme del presente regolamento avverrà con effetto dal 1° luglio 1999.

TITOLO VI*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE

1. Per l'anno 1999 le domande di contributo di cui all'art. 8 dovranno essere presentate entro il 31 marzo dello stesso anno.

Art. 21 - NORMA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore con il conseguimento della esecutività secondo le leggi e le norme vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite, così come previsto dal vigente Statuto comunale, ed altresì abroga ogni precedente regolamento che disciplina la materia.

INDICE

TITOLO I° - CONTRIBUTI PER ESECUZIONI DI OPERE

Art. 1 - Contributi per la manutenzione delle strade vicinali	pag. 2
Art. 2 - Contributi per ampliamento dei servizi	pag. 2
Art. 3 - Contributi per la manutenzione degli edifici aperti al culto	pag. 3

TITOLO II° - CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E GRUPPI

Art.4 - Provvиденze per Gruppi ed Associazioni	pag. 3
Art. 5 - Contributi per lo sviluppo della attività turistica	pag. 4
Art. 6 - Contributi per iniziative specifiche	pag. 4
Art. 7 - Contributi per attività in campo economico	pag. 4
Art. 8 - Domande di contributo	pag. 5
Art. 9 - Piano dei contributi	pag. 5
Art. 10 - Rendicontazioni	pag. 6

TITOLO III° - ALTRE PROVVIDENZE

Art. 11 - Contributi associativi	pag. 6
Art. 12 - Contributi per celebrazioni	pag. 6
Art. 13 - Interventi di solidarietà e cooperazione	pag. 7
Art. 14 - Contributi a seguito di convenzioni	pag. 7
Art. 15 - Vantaggi economici da spese di rappresentanza	pag. 7

TITOLO IV° - CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI

Art. 16 - Contributi per gli impianti sportivi non comunali	pag. 8
---	--------

TITOLO V° - CONTRIBUTI E CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE

Art. 17 - Contributi a società sportive	pag. 8
Art. 18 - Convenzione per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali	pag. 8
Art. 19 - Norma transitoria	pag. 9

TITOLO VI° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 - Entrata in vigore	pag. 9
Art. 21 - Norma transitoria	pag. 9

Deliberato dal Consiglio Comunale con verbale n. 61 in data 23.11.1998

Assunto dal CO.RE.CO in data 26.11.1998 n. 2341

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 24.11.1998 al 09.12.1998

Esecutivo il 28.12.1998

Pubblicato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del vigente Statuto Comunale, per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e cioè dal 21.01.1999 al 05.02.1999 senza opposizioni.

Dalla residenza comunale, addì 10.02.1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
Fusco dr. Stefano

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form the name "Fusco dr. Stefano".